



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORONELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010

Modifiche all'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra il mandato di parlamentare e le cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai costantemente oggetto del dibattito politico il problema del cumulo della carica di parlamentare con quella di presidente della provincia nonché di sindaco di comune con più di 20.000 abitanti. Una ormai non più accettabile lacuna ordinamentale - che fino alla XIII Legislatura era stata risolta dalle Camere introducendo, per via interpretativa, la fattispecie dell'ineleggibilità sopravvenuta - sta determinando confusione e polemiche a livello centrale e locale, soprattutto con riferimento all'asserita difficoltà nell'adempire contemporaneamente e compiutamente ai due diversi mandati elettivi di parlamentare ed amministratore locale. Con il presente disegno di legge si intende fare chiarezza in materia, disciplinando compiutamente l'incompatibilità tra le summenzionate cariche. Con

un'apposita disposizione transitoria si prevede altresì la non applicabilità della nuova previsione agli amministratori in carica all'entrata in vigore delle presente legge, limitatamente al mandato amministrativo in corso. Per poter assicurare, infine, un approccio graduale nella scelta tra il percorso amministrativo locale e quello parlamentare nazionale, limitatamente al primo rinnovo delle Camere successivo all'entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si consente la possibilità della candidatura ai parlamentari che ricoprono le cariche oggetto dell'intervento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il presidente della provincia, nonché il sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono incompatibili con la carica di parlamentare»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incompatibilità e decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia».

2. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 01 dell'articolo 62 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, come introdotto dalla presente legge, non si applica agli amministratori in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima relativamente al mandato amministrativo in corso. Sempre in via transitoria, l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applica limitatamente al primo rinnovo delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

